

Bioetica: Cosa dice la legge?

*Approfondimento della Commissione Formazione alla Politica
a cura di Giovanni Labrini*

Se si assiste ad un comune dibattito su temi di bioetica, ci sono molte probabilità, purtroppo, che ci si renda conto di quanta confusione esista intorno alle normative vigenti nel nostro ordinamento. Molte discussioni potrebbero essere evitate solo grazie ad una maggiore conoscenza delle varie discipline, e molti problemi di grande rilevanza etico-giuridica, completamente ignorati, potrebbero, invece, imporsi all'attenzione per essere finalmente affrontati.

In quali casi è ammesso nel nostro ordinamento l'aborto? Che cos'è l'eutanasia? È sempre reato? Cos'è esattamente il testamento biologico?

Partendo da queste premesse abbiamo deciso di fornire ai gruppi un breve documento in cui, in modo semplice ma non semplicistico, cercheremo di effettuare una breve panoramica sulle norme relative ad alcune delle principali tematiche di bioetica, proprio al fine di garantire a tutti i fucini gli strumenti di partenza per poter approfondire e riflettere in modo più consapevole su queste problematiche di scottante attualità. Insomma prima di poter discutere su ciò che la legge dovrebbe prevedere è necessario porsi la seguente domanda: ma la legge, oggi, cosa prevede?

Aborto

*La legge che oggi in Italia disciplina la materia dell'aborto è la **legge 22 maggio 1978, n.194** sottoposta, con esito negativo, nel 1981 ad un referendum abrogativo. Prima del 1978, infatti, l'interruzione volontaria di gravidanza (IVG), in qualsiasi sua forma, era considerata dal codice penale italiano reato. Oggi invece è punito penalmente solo chi dolosamente o colposamente cagioni l'interruzione della gravidanza senza il consenso della donna oppure non rispettando le modalità previste dalla legge.*

❖ *Quando e secondo quali condizioni la donna può interrompere la propria gravidanza?*

A tal proposito possiamo distinguere due casi:

- entro i primi 90 giorni dal concepimento la donna, sostanzialmente è totalmente libera di praticare l'aborto. Ad una prima lettura potrebbe non sembrare così perché la legge, formalmente, riconosce legittima l'interruzione volontaria di gravidanza solo per "un serio pericolo per la sua (della donna) salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche,



sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito”. Queste condizioni dovranno essere verificate da un medico che ritenendo urgente l’intervento, rilascerà un documento con cui la donna potrà presentarsi presso una struttura abilitata per praticare l’interruzione di gravidanza. Tuttavia, qualora non venisse riconosciuta tale urgenza la donna sarebbe invitata a riflettere sulla sua decisione per un periodo di 7 giorni allo scadere dei quali “la donna può presentarsi, per ottenere l’interruzione della gravidanza (...) presso una delle sedi autorizzate”. Trascorsi i 7 giorni, dunque, la donna ha in ogni caso diritto ad interrompere la sua gravidanza anche qualora la decisione sia fondata su motivazioni futili o capricciose.

- Dopo i primi 90 giorni dal concepimento, invece, le condizioni per praticare l’IVG sono molto più stringenti. Il capriccio e la futilità non sono più tollerati. La legge prevede che l’IVG sia ammessa solo quando la gravidanza o il parto comportino “un grave pericolo per la vita della donna”, pericolo che deve essere accertato da un medico, oppure “quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna”. Il diritto alla vita del nascituro viene quindi sacrificato solo di fronte al preminente interesse della madre alla vita e alla integrità psico-fisica.

Obiezione di coscienza nell’aborto

Un’ultima questione che rimane da affrontare è quella sull’obiezione di coscienza da parte del personale medico.

- ❖ *Il medico è obbligato a eseguire l’interruzione di gravidanza? Quando può sottrarsi da questo suo dovere?*

L’art. 9 (sempre della l.194/78) stabilisce che il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure di IVG **se ha precedentemente** fatto dichiarazione di obiezione di coscienza. Quindi il medico **non** potrà legalmente sottrarsi all’ultimo momento dal praticare un aborto, a meno che non abbia precedentemente dichiarato di essere obiettore. Questo dà alla struttura sanitaria la possibilità di conoscere in anticipo il numero di medici obiettori, in modo da organizzarsi al meglio per poter garantire così, in ogni caso, l’espletamento delle procedure previste (...) e l’effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza richiesti secondo le modalità previste dalla legge.

❖ *E se l'aborto è necessario a salvare la vita della donna il medico cosa deve fare?*

Vi è un solo caso in cui **non** è ammissibile l'obiezione di coscienza, vale a dire quando, data la particolarità delle circostanze, l'intervento è indispensabile **per salvare la vita della donna** in imminente pericolo.

Eutanasia

❖ *Cos'è?*

Etimologicamente il termine eutanasia deriva dal greco eu-thànatos che può essere tradotto come *il bel morire o la bella morte*. Sostanzialmente l'eutanasia consiste nel porre deliberatamente termine alla vita di un persona al fine di evitarle, in caso di malattie incurabili, sofferenze prolungate nel tempo o una lunga agonia. Da ciò ricaviamo un primo aspetto molto importante: l'eutanasia non equivale al suicidio in quanto è richiesto l'intervento di un terzo, in genere il medico, dal cui agire deriva, direttamente o indirettamente, la morte del malato.

Facciamo fin da subito chiarezza affermando che esistono due tipi di eutanasia quella **ATTIVA** (illegale nel nostro ordinamento) e quella **PASSIVA** (lecita nel nostro ordinamento). Dev'essere, inoltre, puntualizzato che in nessun paese, ad oggi, è ammessa l'eutanasia (attiva o passiva) **non volontaria** cioè senza il consenso del paziente in quanto, altrimenti, si renderebbe paradossalmente legale un'evidente forma di omicidio, pensiamo ad esempio a Tizio che uccide Caio malato, magari anche lievemente, senza il suo consenso al fine di non volerlo più vedere soffrire.

- L'eutanasia **attiva** consiste nel porre fine alla vita di un malato con l'ausilio di farmaci atti ad affrettare o a cagionare la morte del soggetto. Pensiamo ad un medico che somministra al paziente malato terminale un siero letale che nel giro di poche ore ne causa il decesso. L' eutanasia **ATTIVA** nel nostro ordinamento è **illecita** e penalmente punita. Se non vi è il consenso della vittima, si applica la disciplina generale dell'omicidio (art. 575 cod. pen.) se, invece, vi è il consenso della vittima, si applica la più mite disciplina dell'omicidio del consenziente (art. 579 cod. pen.) secondo la quale si rischia la reclusione fino a 15 anni.
- L'eutanasia **passiva** consiste invece, nel porre fine alla vita di un malato mediante la sospensione del trattamento medico che mantiene artificialmente il paziente in vita. Pensiamo al medico che stacca la spina del respiratore da cui dipende il malato. Se posta in essere senza il consenso del paziente, si tratta di omicidio, se invece il paziente ha prestato il proprio consenso, è da considerarsi

lecita. Ma in base a cosa? La nostra Costituzione all'art. 32 stabilisce che Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario, principio oggi ribadito nella legge sul testamento biologico. Da questo articolo si desume il diritto del singolo ad autodeterminarsi liberamente sottraendosi a trattamenti non desiderati anche qualora siano necessari a salvargli la vita. Nessuno, ad esempio, può essere obbligato a sottoporsi ad un trapianto di cuore, o anche ad una semplice trasfusione di sangue, senza il proprio consenso. Ecco perché, prima di ogni trattamento sanitario, viene fatto firmare al paziente il celebre **consenso informato** col quale si attesta che quest'ultimo acconsente al trattamento in modo consapevole, essendo stato messo a conoscenza dei rischi. La nostra Suprema Corte ha riconosciuto che il diritto alla salute (sancito dall'art 32 Cost.) implica come suo risvolto negativo anche **il diritto a non curarsi e persino il diritto a lasciarsi morire.**

❖ *Cosa pensa la Chiesa?*

La Chiesa cattolica **respinge con fermezza ogni forma di eutanasia ATTIVA ma ammette la liceità dell'eutanasia PASSIVA** quando si tratta di rifiutare un accanimento terapeutico fine a se stesso.

Testamento biologico

Recentemente, dopo un lunghissimo dibattito etico-politico, nel dicembre del 2017 è stata approvata dal Parlamento la legge n. 219 che disciplina le **Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT).**

La principale rivoluzione apportata con questa legge consiste nell'aver introdotto la possibilità per ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere di esprimere, **in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi** e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, le proprie volontà in materia di:

- accertamenti diagnostici (ad esempio analisi, tac, risonanze, radiografie, esami endoscopici...);
- scelte terapeutiche (ad esempio chemioterapia, radioterapia, antibioticoterapia...);
- singoli trattamenti sanitari (ad esempio interventi chirurgici, interventi rianimatori...).

È altresì consentito indicare una persona di propria fiducia, denominata «fiduciario», che faccia le veci del disponente e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.

❖ *Come si fa una DAT? E se poi cambio idea?*

Le DAT possono essere redatte sia mediante atto pubblico che mediante scrittura privata autenticata e, nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, attraverso videoregistrazione o dispositivi che permettano alla persona con disabilità di comunicare.

Con queste stesse modalità il paziente, **in qualsiasi momento, può revocare** le sue precedenti Disposizioni Anticipate di Trattamento.

Ad esempio Tizio nel 2028, con scrittura privata autenticata, dispone che gli venga staccata la spina del suo respiratore nel caso in cui in futuro si venga a trovare, a causa di uno stato vegetativo, a dipendere dal macchinario. Poi nel 2020 Tizio cambia idea e, con un'altra scrittura privata autenticata, revoca la sua precedente disposizione. Tuttavia se Tizio ha cambiato idea ma non ha revocato la sua precedente dichiarazione sarà quest'ultima a fare testo qualora si verifichi lo stato di incapacità di intendere e di volere.

❖ *E se nel frattempo vengono scoperte nuove cure?*

Se vengono scoperte «terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita», le DAT possono essere disattese dal medico in tutto o in parte.

L'obiezione di coscienza nelle DAT e in generale

Pensiamo ad un medico che si trovi davanti ad una persona che, a seguito di un incidente stradale, abbia perso molto sangue e si trovi in uno stato di incapacità di intendere e di volere ma che, in precedenza, abbia disposto mediante DAT di non voler essere sottoposto a trasfusioni di sangue sulla base, magari, di motivazioni religiose (per i testimoni di Geova ad esempio è proibito questo trattamento). Il medico cosa dovrà fare? Dovrà seguire la proprio coscienza che, in forza di principi religiosi o anche di etica laica, gli impone di salvare la vita del paziente, o dovrà rispettarne la volontà? A differenza della legge sull'aborto (vedi sopra) nella legge sul testamento biologico non esiste una disposizione che disciplini espressamente l'obiezione di coscienza, anzi la legge all'art. 1 sesto comma stabilisce che il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e, in conseguenza di ciò, è esente da responsabilità civile o penale. La questione è oggi aperta e dibattuta. Il diritto di obiezione di coscienza è un diritto pacificamente riconosciuto, che si fa discendere direttamente dalla Costituzione non essendoci una specifica norma che lo disciplini in via generale ma, tutt'al più, delle singole disposizioni riguardanti specifici casi (ad esempio in materia di aborto o di servizio militare).

❖ *Da dove deriva il riconoscimento dell'obiezione di coscienza nel nostro ordinamento?*

In genere si è soliti fare riferimento all'art 19 Cost. che sancisce il diritto di libertà religiosa nonché il diritto di esprimere liberamente la propria fede. Si fa necessariamente riferimento, anche, all'art 13 Cost. in tema di libertà personale, di cui il Costituente rimarca l'inviolabilità. La libertà tutelata ex art 13 Cost. è, per convinzione unanime, sia quella fisica contro forme di coazione, che quella morale contro forme di riduzione della capacità di autodeterminazione, in ragione dei dettami della propria coscienza (nessuno può essere obbligato a fare qualcosa contro coscienza, NEMO AD FACTUM COGI POTEST). Infine, è rilevante l'art 21 Cost., che riconosce la libertà di manifestazione di pensiero, consistente nella manifestazione dei propri convincimenti quali estrinsecazione della propria personalità.

❖ *È sempre ammessa l'obiezione di coscienza?*

Dando come assodato quanto su esposto, va però affermato che l'obiezione di coscienza non è un diritto assoluto, ma un diritto che incontra grosse limitazioni dovute al rispetto dei diritti altrui.

Si tratta, appunto, di un diritto che può avere dei risvolti molto negativi e pericolosi per l'esistenza stessa del sistema giuridico. L'obiezione di coscienza, infatti, comporta la possibilità, da parte di chiunque, di violare la legge **non rispettandola**, poiché avvertita in contrasto con i propri principi morali. Se si ammettesse un suo riconoscimento assoluto, la legge perderebbe di vincolatività in quanto chiunque potrebbe giustificare il mancato rispetto sulla base di motivazioni etiche o personali. Tizio potrebbe non pagare più le tasse poiché da lui ritenute eticamente scorrette, così come il medico testimone di Geova potrebbe lasciar morire un bambino che necessita di una trasfusione di sangue, in quanto tale trattamento contrasta con i propri dettami religiosi. Da ciò deriva la necessità di prevedere con precisione i casi in cui l'obiezione di coscienza vada riconosciuta, disciplinandola in modo puntuale al fine di evitare che, a causa del suo esercizio, possano essere lesi diritti che la legge riconosce in capo ad altri soggetti (si veda sopra il caso dell'obiezione di coscienza nell'aborto, la quale deve essere dichiarata preventivamente per garantire alle strutture sanitarie la possibilità di organizzarsi con anticipo). Da più parti è dunque giunta la necessità di una modifica della legge sul biotestamento, con l'introduzione di disposizioni riguardanti espressamente l'obiezione di coscienza, non essendo possibile, dal tenore letterale del testo di legge, affermare con certezza la possibilità da parte dei medici di poterne fare uso dinanzi a casi eticamente problematici.